



COMUNE DI CASTRO
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.12.2024

TITOLO I – ATTRIBUZIONI E COMPITI

Art. 1

Le Commissioni Comunali sono organi di promozione della partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa ed hanno carattere propositivo e consultivo nell'ambito delle materie di propria competenza (art. 25 dello Statuto Comunale).

Art. 2

Il compito delle Commissioni Comunali è quello della ricerca, dello studio, della proposta e della collaborazione con la Giunta ed il Consiglio Comunale.

Art. 3

Le Commissioni Comunali, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle materie di competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune - tramite il rispettivo Coordinatore - atti, notizie, informazioni e possono anche procedere alla audizione di cittadini. Alle richieste avanzate dalle Commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio, fatti salvi gli atti "riservati" ai sensi di legge o di regolamento.

Art. 4

Le Commissioni possono chiedere l'intervento alle riunioni del Sindaco e/o degli Assessori, nonché dei responsabili degli Uffici Comunali e degli enti ed aziende dipendenti dal Comune, senza diritto di voto. Ogni Commissione ha facoltà di promuovere consultazioni con esperti o con rappresentanti di associazioni di organismi e di forze sociali, economiche, sindacali, sportive e scolastiche allorquando ne ravvisi l'opportunità e la necessità.

Qualora la partecipazione di esperti o di rappresentanti esterni comportasse degli oneri finanziari per il Comune, dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione alla Giunta Comunale.

TITOLO II – COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

Art. 5

Ciascuna Commissione è composta da un componente Coordinatore e da un numero variabile di membri (come specificato nell'art.12), così ripartiti:

- nr. 2/3 designati dalla maggioranza consiliare; -
- nr. 1/3 minoranza consiliare.

Art. 6

Possono essere nominati a far parte delle Commissioni i Consiglieri Comunali ed i Cittadini aventi i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale.

I componenti sono nominati dalla Giunta Comunale, su indicazione scritta dei Capigruppo consiliari; il Coordinatore è designato dal Sindaco.

Art. 7

Le Commissioni durano in carica per il periodo corrispondente al mandato amministrativo dell'Amministrazione in carica.

Le dimissioni da componente di una Commissione sono irrevocabili e devono essere comunicate per iscritto al proprio Coordinatore nonché al Sindaco per l'eventuale surroga. I componenti della Commissione decadono automaticamente dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

I nuovi componenti che surrogano i membri dimissionari o decaduti restano in carica fino alla scadenza normale della Commissione.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO

Art. 8

Ogni Commissione Comunale è presieduta dal Coordinatore che garantisce i collegamenti con la Giunta ed il Consiglio Comunale.

In caso di sua assenza od impedimento, le sue funzioni vengono esercitate dal membro più anziano d'età.

Art. 9

Le Commissioni si riuniscono di norma in seduta pubblica e sono convocate dal Coordinatore ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, mediante avviso scritto recante la data e l'ora della seduta nonché il relativo ordine del giorno da recapitare a domicilio almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di particolare urgenza.

Copia dell'avviso di convocazione deve essere trasmessa anche ai Capigruppo consiliari e al Sindaco, il quale è tenuto a fornire la documentazione inerente agli argomenti da trattare attraverso l'Ufficio di Segreteria, cui compete il coordinamento dei lavori delle Commissioni.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la 2^a convocazione, da tenersi ad un'ora di distanza dalla prima; la seduta sarà valida indipendentemente dal numero dei presenti.

Le Commissioni devono comunque essere convocate almeno una volta all'anno.

Hanno facoltà di intervenire alle riunioni di tutte le Commissioni, con diritto di parola, il Sindaco e i Consiglieri Comunali che non siano già membri delle Commissioni stesse.

Art. 10

Il verbale della seduta, redatto in forma sintetica dal Segretario della Commissione scelto tra i componenti della stessa, viene approvato seduta stante oppure nella riunione immediatamente successiva.

Il verbale dovrà essere sempre sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario della Commissione e chiunque, su richiesta, potrà prenderne visione nell'orario di ricevimento del Coordinatore.

Art. 11

Più Commissioni Comunali possono essere convocate e riunirsi in seduta congiunta quando le materie riguardino diverse competenze; in tal caso la convocazione viene indetta di intesa tra i Coordinatori interessati e la presiede il più anziano d'età.

TITOLO IV – SEDE E NUMERO DELLE COMMISSIONI

Art. 12

Le commissioni si riuniscono di norma in un locale idoneo messo a disposizione del comune.

Sono istituite le seguenti Commissioni Comunali consultive, costituite da un minimo di 7 membri a un massimo di 15 membri:

- 1) Commissione servizi sociali;
- 2) Commissione turismo, eventi e sport;
- 3) Commissione biblioteca e cultura;
- 4) Commissione urbanistica.